

Via del Macello, 14 - 26100 CREMONA  
☎ 0372/4791 - ☎ 0372/479239  
PEC [padania\\_acque@legalmail.it](mailto:padania_acque@legalmail.it)

**RETE ACQUEDOTTO  
PROVINCIA DI CREMONA**

**ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PREVALENTEMENTE PER PIANI ATTUATIVI DI  
INIZIATIVA PRIVATA O PUBBLICA**

N°	DATA	EMISSIONE			CONTROLLO			APPROVAZIONE		
1	12/03/2024	U.O RETI	M.SASSI		U.O RETI	S. FERTONANI		ING.	F. GUERCILENA	
2										
3										
4										

Cod. Com.:	-	ELABORATO N°	TITOLO ELABORATO
Cod. Prog.:	-	<b>2.a</b>	<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I</b>
Cod. Ato	-		
Cod. CUP	-		

<b>TIMBRO E FIRMA</b>  <b>PROGETTISTA TITOLARE</b>	RUP	Ing. Fabio Guercilena
	INDIRIZZO	C/O Padania Acque S.p.A.
	RECAPITO TELEFONICO	+39 0372 479 214
	INDIRIZZO E-MAIL	f.guercilena@padania-acque.it
	INDIRIZZO PEC	padania_acque@legalmail.it
Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la proprietà.		File: elenco prezzi
		Pagina <b>1</b> di <b>1</b>

## Sommarario

1.	Oggetto dell'appalto	2
2.	Descrizione sommaria delle opere e limiti di fornitura	2
2.1	Opere previste dal progetto	2
2.5	Importo stimato dell'appalto e stipula del contratto	2
3.	Quadro sintetico incidenza manodopera	3
4.	Consegna dei lavori	3
5.	Termine di esecuzione lavori e penale in caso di ritardo	4
6.	Sospensioni e riprese lavori	4
7.	Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice	5
8.	Contabilizzazione dei lavori	7
9.	Eccezioni e riserve dell'Impresa esecutrice sul registro di contabilità	7
10.	Forma e contenuto delle riserve	7
11.	Variazioni al progetto e al corrispettivo	8
12.	Pagamenti	8
13.	Ultimazione dei lavori	10
14.	Conto finale	10
15.	Certificato di Regolare Esecuzione	11
16.	Saldo finale	11
17.	Revisione prezzi	11
18.	Risoluzione delle controversie	11
19.	Conoscenza delle condizioni di appalto	11
20.	Impatto ambientale e tutela dell'ambiente	12
21.	Rappresentanza della Stazione Appaltante	12
22.	Rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice	12
23.	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	12
24.	Obblighi Assicurativi	13
25.	Risoluzione del contratto	13
26.	Subappalto	13
27.	Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, della normativa antinfortunistica e sull'igiene del lavoro - Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.	14
28.	Macchine ed attrezzature	15
29.	Attività soggette ad autorizzazione laddove previste contrattualmente	15
30.	Responsabilità dell'Impresa Appaltatrice	15
31.	Ordini di servizio	16
32.	Danni di forza maggiore	16
33.	Espropri, occupazioni e danni	16
34.	Difetti di costruzione	16
35.	Varianti in corso d'opera	17
36.	Opere in calcestruzzo armato	17
37.	Vizi e difformità dell'opera eseguita	18
38.	Indicazioni generali circa i criteri di accettazione dei materiali e delle modalità di posa in opera	18
39.	Documentazione da fornire	18
40.	Informativa per il trattamento dei dati personali	18

## 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto in oggetto ha per oggetto i **LAVORI PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PREVALENTEMENTE PER PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA O PUBBLICA** nella Provincia di Cremona.

## 2. Descrizione sommaria delle opere e limiti di fornitura

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto riguardano le opere necessarie all'estensione delle reti di acquedotto prevalentemente a servizio di piani attuativi di iniziativa privata o pubblica.

Resta inteso che, al fine della determinazione delle lavorazioni che dovranno essere concretamente realizzate, si farà riferimento al singolo Ordine di Consegna (ODC), a cui sarà allegato il progetto esecutivo delle opere da realizzare, redatto a partire dalle voci contenute nell'Elenco Prezzi Unitari del presente appalto.

I lavori di cui trattasi dovranno essere svolti presso i Comuni della Provincia di Cremona indicati nei singoli ODC dalla stazione appaltante.

### 2.1 Opere previste dal progetto

Estensione rete acquedotto:

- scavi;
- posa tubazioni (PEAD, acciaio, ghisa, ecc.);
- posa idranti;
- posa saracinesche;
- realizzazione nuovi allacci alla rete idrica all'interno delle lottizzazioni;
- collaudi tubazioni;
- rinterri e ripristini.

### 2.5 Importo stimato dell'appalto e stipula del contratto

L'importo complessivo dell'affidamento, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 149.900,00 (centoquarantanovemilannovecento/00), così ripartito:

- € 139.900,00 per lavori "a misura" soggetti a ribasso;
- € 10.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione	Importo lavori compresi oneri della sicurezza (€)	Incid. %	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Estensione reti	OG6	I	Requisiti ex art. 28 Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023*	€ 149.900,00	100%	prevalente	SI
Totale				€ 149.900,00			

\* N.B. Ai sensi dell'art. 28, co. 2, dell'All. II.12 al D.lgs.36/2023, nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Con riferimento al subappalto, si rimanda a quanto disciplinato al successivo art.26.

Il contratto verrà stipulato "**a misura**".

### 3. Quadro sintetico costo della manodopera

Il seguente quadro definisce il costo della manodopera.

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Costo della manodopera</i>
Estensione reti	OG6	€ 29.980,00

Ai sensi dell'art. 41, co. 13, del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono stati determinati sulla base del CCNL EDILE, tenuto conto dei parametri esplicitati nel capitolato speciale d'appalto e quantificati in **€ 29.980,00 (euro ventinovemilanovecentottanta/00)**.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL EDILE, fatto salvo l'eventuale differente CCNL applicato, indicato dall'appaltatore nella propria offerta, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele del CCNL EDILE.

### 4. Consegna dei lavori

Ai sensi dell'Allegato II. 14 al D.lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto, nell'ora e nel giorno fissati dallo stesso e comunicati all'Impresa Appaltatrice, provvederà alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 50, co. 6, del D.lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere alla consegna dei lavori; nel caso di mancata stipulazione del contratto l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

In tal caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Impresa Appaltatrice deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Dalla data della consegna inizierà a decorrere il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori.

Qualora l'Impresa Appaltatrice non si presenti alla consegna dei lavori nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo gli comunicherà una nuova data, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Qualora la stessa non si presenti neppure alla seconda convocazione, la Stazione Appaltante avrà facoltà di revocare l'affidamento in caso di consegna anticipata o di risolvere il contratto, incamerando la cauzione.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile ove dovuta) assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Nel caso di subentro di un'Impresa Appaltatrice ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'Impresa Appaltatrice sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni

di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova Impresa Appaltatrice. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova Impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### 5. Termine di esecuzione lavori e penale in caso di ritardo

La durata dell'affidamento è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Ogni intervento della ditta affidataria verrà richiesto dalla committente mediante emissione di un Ordine di Cosegna (ODC). Giova precisare che potranno essere emessi anche più ODC contemporaneamente, fino ad un massimo di n. 2 ODC.

Gli ODC saranno stipulati mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio anche tramite mail o PEC; per la comunicazione degli ODC, Padania Acque S.p.A. si riserva la possibilità di implementare sistemi e procedure di tipo telematico.

L'ODC si intende integrato dalle condizioni contrattuali previste nel presente CSA, nel contratto e dagli atti e documenti tutti in essi richiamati e conterrà la località ove dovranno essere realizzati i lavori e una breve descrizione degli stessi. La comunicazione dell'emissione dell'ODC verrà notificata contestualmente al Direttore dei Lavori.

Ad ogni Ordine di Lavoro verrà allegato lo specifico progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
2. PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO;
3. TAVOLE GRAFICHE (planimetria e particolari tipo).

**Con riferimento a ciascuna realizzazione, la ditta affidataria dovrà iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ODC emesso da Padania Acque S.p.A. e completare le opere entro il termine indicato su ogni singolo ordine.**

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

L'Impresa Appaltatrice soggiacerà alle seguenti penali:

- per ogni giorno naturale di ritardo, rispetto alla data di ultimazione delle opere verrà applicata una penale pari **all'1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni giorno naturale di ritardo nell'inizio dei lavori, nonché nella ripresa dei medesimi in caso di loro sospensione, verrà applicata una la penale pari **all'1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale.

La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, co. 1, del D.lgs. 36/2023, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Impresa Appaltatrice.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

#### 6. Sospensioni e riprese lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del D.lgs. 36/2023.

La sospensione può essere altresì disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Progetto a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Non sono previste, allo stato attuale, sospensioni tecniche.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi la sola durata della sospensione, nel qual caso la contestazione è iscritta nel verbale di ripresa dei lavori.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## 7. Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e di quelli imposti all'Impresa Appaltatrice per legge, sono a carico della stessa:

- l'organizzazione del cantiere, la direzione dei lavori e la conduzione degli stessi, per mezzo di personale riconosciuto idoneo ed attrezzato adeguatamente;
- il rispetto assoluto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale;
- la formazione del cantiere, recinzione, tracciamento dell'opera, manutenzione e custodia dello stesso;
- l'illuminazione notturna del cantiere, la fornitura di attrezzi e macchinari, ponteggi, opere provvisorie varie nonché le prestazioni di manodopera e materiali occorrenti per i collaudi;
- la responsabilità per eventuali danni causati ai propri dipendenti, a terze persone e/o cose per fatto e colpa propria e/o dei propri addetti. L'Impresa Appaltatrice resta l'unica responsabile dei danni che si possono verificare durante i lavori e dovrà liquidare ogni pendenza prima del collaudo finale;
- l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un Responsabile Tecnico, il cui nominativo dovrà essere prontamente comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo lettera, debitamente sottoscritta dal medesimo Responsabile Tecnico. In caso di interruzione del rapporto di lavoro con il Responsabile Tecnico, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del medesimo ed alla successiva comunicazione alla Stazione Appaltante del nuovo Responsabile preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino ad avvenuto adempimento dell'obbligazione, applicando le relative penali

previste in caso di ritardata ultimazione dei lavori, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;

- la verifica, nel caso in cui si trovino a operare più imprese nella stessa area contemporaneamente o in tempi successivi, che tutti i posti di lavoro siano in perfette condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori; nonché la consegna di detta area nelle condizioni idonee ad eventuali imprese subentranti;
- gli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere;
- la tenuta delle scritture di cantiere (giornale dei lavori, libro dei rilievi delle opere a corpo ed a misura, bollettari e libro delle opere ad economia e registro contabilità) e quanto altro venga disposto dalla Direzione dei Lavori. Entro un mese dalla fine dei lavori l'Impresa Appaltatrice dovrà rimettere al Committente, tramite il Direttore dei Lavori, tutte le scritture suddette e una serie completa di disegni di rilievo, quotati e colorati in scala opportuna, comprendenti tutto quanto occorre ad illustrare l'opera compiuta;
- le spese per il prelievo dei campioni per le prove di resistenza sui campioni di leganti idraulici, calcestruzzi, ferro, tubi, accessori, ecc. da eseguire presso i Laboratori Ufficiali, per la denuncia alle competenti autorità, ispezioni e prove di collaudo di tutte le opere in conglomerato cementizio;
- l'assicurazione contro eventuali danni causati da incendio, scoppio del gas o da fulmini, per le attrezzature del cantiere, per i materiali e le apparecchiature destinati alla costruzione e per le opere eseguite dall'Impresa Appaltatrice, anche se in corso di esecuzione;
- l'installazione di tutti i segnali stradali, tabelle e segnali luminosi necessari, sia di giorno che di notte, per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Codice della Strada e dovranno essere concordati con la Direzione Lavori, l'Ente proprietario e la Vigilanza Urbana;
- l'immediata denuncia alla Direzione Lavori dei ritrovamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico, i quali resteranno di proprietà della Stazione Appaltante, senza che l'Impresa Appaltatrice possa pretendere nulla per i ritrovamenti in questione;
- il recupero e la conservazione di quanto sopra;
- lo sgombero, a opere ultimate, delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residui e di quanto altro non utilizzato nelle opere affidate all'Impresa Appaltatrice;
- la gratuita manutenzione di tutte le opere fino ad avvenuto collaudo ed il ripristino di quanto risultasse danneggiato o deteriorato prima del collaudo medesimo;
- l'obbligo di tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole e i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a estranei, e con formale impegno di astenersi dal riprodurli o modificarli;
- i provvedimenti necessari per mantenere all'asciutto gli scavi in trincea o di fondazione. Gli oneri riguardanti il presidio, gli adattamenti, la conservazione ed un eventuale rifacimento di opere che s'incontrassero durante l'esecuzione di scavi, quali: tubazioni, fogne, cavi, manufatti, ecc.;
- gli oneri per prove, collaudi, analisi che la Direzione Lavori o il collaudatore disponessero in ordine alle opere appaltate;
- gli indennizzi a privati ed Enti per occupazioni, cave, dissesti avuti luogo in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, e danni diretti o indiretti dovuti ai medesimi; nonché qualsiasi danno cagionato alle colture e frutti pendenti;
- la gratuita fornitura ed installazione di due cartelli di cantiere, di dimensioni massime pari a 0,5 mq l'uno, opportunamente verniciati e riportanti le informazioni indicate dalla Direzione dei Lavori;
- gli eventuali assaggi nel sottosuolo, eseguiti per iniziativa diretta della stessa Impresa Appaltatrice;
- le spese per la fornitura di fotografie nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- tutte le spese di bollo e registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna all'approvazione definitiva del collaudo dei lavori e le spese di contratto;
- la realizzazione, in modo regolare, di tutti i lavori, in conformità al progetto, ai particolari esecutivi ed alle disposizioni che eventualmente venissero impartite dalla Direzione Lavori, nel corso dei medesimi. L'Impresa Appaltatrice, in ogni caso, è sempre responsabile per la qualità dei materiali e la buona esecuzione dei lavori; è tenuta a rispondere in caso di inconvenienti, danni, sinistri, ecc., che si dovessero eventualmente verificare in corso d'opera, sollevando da ogni responsabilità civile e penale la Direzione dei Lavori.

## 8. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata a misura.

La contabilizzazione a misura avverrà attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal Direttore dei Lavori e registrate in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi, al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'Impresa Appaltatrice rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il Direttore dei Lavori potrà dar corso alle attività di misurazione in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i suddetti libretti.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, verranno contabilizzati secondo gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

## 9. Eccezioni e riserve dell'Impresa esecutrice sul registro di contabilità

Il registro di contabilità è firmato dall'Impresa esecutrice, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Impresa esecutrice non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Impresa esecutrice ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Impresa esecutrice, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Impresa esecutrice non abbia firmato il registro nel predetto termine di quindici giorni oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'Impresa esecutrice decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

## 10. Forma e contenuto delle riserve

L'Impresa esecutrice è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa esecutrice. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il certificato di collaudo è trasmesso all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di 20 giorni. All'atto della firma del certificato di collaudo



L'Appaltatore può formulare e giustificare le proprie osservazioni o richieste; qualora l'Appaltatore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui sopra o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa esecutrice ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Non costituiscono riserve:

- le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto;
- il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- le contestazioni circa la validità del contratto;
- le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanze a quest'ultima riferibili;
- il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

#### 11. Modifiche contrattuali, Variazioni al progetto e al corrispettivo

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento dei prezzi.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP e le modifiche progettuali consentite ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 sono approvate dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP.

Trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 5 dell'Allegato II. 14 al D.lgs. 36/2023 e all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

#### 12. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 125, c. 1, del D.lgs. 36/2023, sul valore dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna anticipata, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, c. 3, del D.lgs. n. 36/2023. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti relativi agli acconti sul corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori. I relativi certificati di pagamento sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni e sono trasmessi alla Stazione Appaltante, che, approvato il certificato di pagamento, procede al pagamento ai sensi del periodo che precede. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, ferma restando la possibilità di emissione della fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento lavori. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti nel seguente modo:

- Primo stato d'avanzamento lavori - pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;
- Secondo stato d'avanzamento lavori - pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale;
- Terzo stato d'avanzamento lavori - pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
- Rata a saldo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

In deroga a tali previsioni, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma.

A tutti i SAL sarà apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, c. 6, del D.lgs. 36/2023. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi della medesima disposizione normativa, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione Provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, del Codice Civile. In particolare, all'esito positivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione del certificato stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della regolare esecuzione. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà a seguito di contabilizzazione dei lavori da parte della Direzione Lavori così come stabilito all'art. 8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto (Parte I). I certificati di pagamento sono inviati dal RUP alla Stazione Appaltante previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva e previdenziale (mediante il DURC) dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvede a effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario, da accreditarsi su "conto corrente dedicato", anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 5.000,00, esso è subordinato alla verifica della regolarità tributaria e fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati indicati in sede di stipula del contratto;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP relativi alla procedura di gara;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;

- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- f) Ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, l'Impresa affidataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente. In assenza di tale attestazione non si potrà procedere al saldo finale dei lavori. Comunque, trova applicazione tutto quant'altro previsto dal D. M. n. 143 del 25 giugno 2021.

### 13. Ultimazione dei lavori

Ultimate le lavorazioni di cui ad ogni specifico ODC a perfetta regola d'arte, la Ditta esecutrice ne darà comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, la quale procederà ad effettuare visita di sopralluogo, nonché stesura del relativo *verbale di completamento dell'ODC*.

Il Direttore Lavori provvederà alla stesura del verbale di ultimazione dei lavori solo al termine di tutte le lavorazioni di cui a ogni singolo ODC. Solo a seguito di ciò verrà rilasciato il Certificato di ultimazione lavori.

Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo documento che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora dalla visita risultassero deficienze quantitative o qualitative rispetto a quanto prescritto, l'Impresa Appaltatrice dovrà porvi rimedio entro il termine fissato nel suddetto verbale di completamento dell'ODC.

Qualora le opere prescritte non venissero eseguite dall'Impresa esecutrice nel termine stabilito, la Stazione Appaltante potrà disporre d'ufficio per la loro esecuzione, addebitando tutte le spese all'Impresa Appaltatrice. In caso di inadempienze gravi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, come indicato all'art. 25.

A seguito dell'emissione del *verbale di completamento dell'ODC* il Direttore Lavori provvederà alla stesura del *verbale di corretta esecuzione dell'ODC*.

Entro e non oltre la data della comunicazione di opere ultimate la Ditta esecutrice dovrà presentare anche tutte le certificazioni previste dalla legge e dalle Norme in vigore nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte II.

La Ditta esecutrice non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Terminate le opere ed a partire dalla data del certificato di ultimazione lavori ha avvio la fase di collaudo dell'opera.

### 14. Conto finale

Il conto finale dei lavori sarà compilato e presentato alla firma dell'Impresa Appaltatrice entro 90 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal Direttore dei Lavori.

L'Impresa Appaltatrice dovrà sottoscriverlo per accettazione entro il termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Progetto a prenderne cognizione. All'atto della firma, l'Appaltatore non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà, a pena di decadenza, confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Qualora l'Impresa Appaltatrice non proceda con la sottoscrizione

del suddetto conto finale, o lo sottoscriva senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, trascorso il termine suddetto, il documento si intenderà come definitivamente accettato.

#### 15. Certificato di Regolare Esecuzione

L'emissione del Certificato di Regolare esecuzione finale avrà luogo entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (come risultante dal certificato di ultimazione lavori) relativi a tutti gli interventi di cui al presente CSA.

Affinché venga emesso il Certificato di Regolare Esecuzione Finale, la Ditta Appaltatrice dovrà presentare tutte le certificazioni previste dalla legge e dalle Norme in vigore nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte II.

Schematicamente la documentazione da fornire da parte dell'Appaltatore sarà la seguente:

- *strutture in conglomerato cementizio armato*: certificato attestante la tipologia e la conformità della qualità del calcestruzzo e del ferro utilizzato in opera sulla base delle indicazioni tecniche progettuali;
- *condotte d'acquedotto o fognatura, altri materiali*: certificato attestante la tipologia e la conformità della qualità delle tubazioni utilizzate in opera sulla base delle indicazioni tecniche progettuali.

Il ritardo o la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale, delle certificazioni necessarie o la presenza di vizi d'opera accertati e non eliminati, non consentiranno il rispetto dei termini previsti per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione Finale; ricorrendo questa circostanza l'Impresa Appaltatrice non potrà in alcun caso ottenere maggiori compensi o il riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

#### 16. Saldo finale

Stabilita la liquidazione finale delle opere e provveduto al collaudo, il pagamento del residuo credito spettante all'Impresa Appaltatrice e lo svincolo del deposito cauzionale potranno essere effettuati dopo l'avvenuta approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del precedente art. 12.

#### 17. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, può essere attivata la clausola di revisione dei prezzi, operante – in ogni caso – nella misura dell'80% della variazione stessa e in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

#### 18. Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui sorgessero delle controversie tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa Appaltatrice riguardanti l'interpretazione del contratto e per le quali fosse stata fatta regolare riserva, si procederà alla risoluzione delle medesime in via amministrativa.

Qualora le controversie (siano esse di natura tecnica, amministrativa o giuridica) non si siano potute definire in via amministrativa e l'Impresa Appaltatrice confermi le riserve, la definizione delle stesse sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente. Resta esclusa la competenza arbitrale.

#### 19. Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma, altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera. In particolare, l'Impresa Appaltatrice dichiara:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire;
- b) di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

- c) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d) di avere effettuato un attento ed approfondito esame dei lavori da eseguire e di avere preso conoscenza di tutte le componenti, con particolare riferimento alle misure ed agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per l'esecuzione delle opere.

L'Impresa Appaltatrice non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore o si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

#### 20. Impatto ambientale e tutela dell'ambiente

L'Impresa Appaltatrice, nell'esecuzione delle opere, dovrà attenersi a tutte le disposizioni che, soprattutto in riferimento alle opere esterne di rifinitura su cabine e locali di ogni tipo, su serbatoi di accumulo o di stoccaggio, ed inerenti recinzioni, accessi, piazzali o qualsiasi altra opera fissa, l'Amministrazione Comunale interessata indicherà nella concessione edilizia necessariamente richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Il responsabile di cantiere avrà cura che non venga scaricata nella rete fognaria o in qualsivoglia condotta, alcuna materia inquinante, né che venga depositata entro l'area degli impianti. Si adopererà affinché ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto, che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a particolare regolamentazione, venga smaltito nel rispetto delle norme in materia.

Lo smaltimento degli scarti di lavorazione/imballaggi dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; le relative spese di smaltimento sono a carico del Fornitore e pertanto si intendono comprese nell'importo contrattuale.

#### 21. Rappresentanza della Stazione Appaltante

Prima dell'inizio dei lavori verranno comunicati all'Impresa Appaltatrice i nominativi del Direttore dei Lavori e dell'assistente preposti dalla Stazione Appaltante.

#### 22. Rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice la direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori presi in appalto.

Qualora l'Impresa Appaltatrice non intenda condurre i lavori personalmente provvederà alla nomina di un responsabile di cantiere dotato delle necessarie competenze tecniche, al quale conferirà ogni potere e facoltà che lo metta in grado di rappresentarlo utilmente nei confronti della Stazione Appaltante.

Il responsabile di cantiere (o un suo sostituto) avrà l'obbligo della presenza costante e continuativa sul luogo dove si svolgono i lavori appaltati e sarà il solo tramite tra l'Impresa ed il personale preposto dalla Stazione Appaltante alla direzione ed assistenza ai lavori.

Nessun rapporto avrà luogo tra il personale dell'Impresa Appaltatrice ed i dipendenti della Stazione Appaltante.

Il nominativo del responsabile di cantiere, nonché quelli degli eventuali sostituti, dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori.

#### 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti, l'Impresa Appaltatrice presenterà apposita cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del medesimo decreto legislativo la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cesserà di avere effetto e sarà svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione (o collaudo).

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua escussione, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

#### 24. Obblighi Assicurativi

L'Impresa Appaltatrice assumerà la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore stipulerà a tale scopo un'assicurazione che abbia validità dalla data di consegna dei lavori sino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione provvisorio, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicuri contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Inoltre, l'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, decorrente dall'emissione del certificato di regolare esecuzione fino ai 24 mesi successivi. La mancata presentazione di tale polizza assicurativa comporterà il mancato pagamento della "rata di saldo".

La suddetta polizza dovrà essere rilasciata alle condizioni e in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

#### 25. Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 121, 122 e 123 del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione a mezzo PEC, nei casi in cui l'Impresa Appaltatrice cedesse o subappaltasse, in tutto od in parte, l'opera, in violazione di quanto previsto dal successivo art. 26 o qualora la stessa si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza. Restano ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice e il relativo procedimento ivi stabilito.

Nei casi di risoluzione del contratto l'Impresa Appaltatrice avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e risponderà dell'eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante a causa della stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà con l'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 22, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni.

#### 26. Subappalto

Il subappalto potrà essere autorizzato secondo le modalità e sussistendo i presupposti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore non può affidare in subappalto alcuna lavorazione senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I subappaltatori che verranno incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

Per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla suddetta responsabilità solidale.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto Parte I trova applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

27. Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, della normativa antinfortunistica e sull'igiene del lavoro - Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Rimane, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore in caso di inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle norme anzidette.

Ha l'obbligo, in osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulla Cassa Edile, di iscrivere alla Cassa Edile di Cremona la mano d'opera che verrà assunta in loco.

Qualora l'impresa operi esclusivamente mediante trasfertisti, fermo restando la competenza della Cassa Edile di Cremona a rilasciare le certificazioni di regolarità contributiva, si richiama l'osservanza degli adempimenti contenuti nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, adempimenti che saranno resi noti all'impresa medesima dalla stessa Cassa Edile al momento della comunicazione dell'assegnazione dei lavori.

I lavori appaltati devono svolgersi altresì, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

In merito l'Impresa Appaltatrice, intervenuta all'aggiudicazione, ha l'obbligo di presentare il Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla Stazione Appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto.

Di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di lavoro.



In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante, o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione sino al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Tali somme accantonate non verranno corrisposte all'Impresa Appaltatrice sino ad avvenuto accertamento, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'adempimento degli obblighi predetti.

L'Impresa Appaltatrice, in tali circostanze, non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avrà titolo per richiedere alcun risarcimento dei danni.

Ferma restando a carico dell'Impresa Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità in materia di prevenzione infortuni, il Direttore Lavori incaricato potrà, in ogni momento, personalmente o tramite gli enti pubblici preposti a tale scopo, verificare l'osservanza delle relative norme.

#### 28. Macchine ed attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere appaltate, dovranno essere conferite interamente dall'Impresa Appaltatrice e trovarsi in condizioni di perfetta utilizzabilità ed efficienza ai fini della sicurezza.

È fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice di usare attrezzature della Stazione Appaltante, così come al personale di quest'ultima è proibito cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie all'Impresa Appaltatrice o ai suoi dipendenti, salvo espressa e motivata autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte degli Enti preposti (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, ecc.) dovranno risultare in regola con detti controlli.

È interamente demandata all'Impresa Appaltatrice la custodia e la cura di macchine, attrezzature e mezzi d'opera da impiegarsi in cantiere.

Per quanto concerne l'impiego di qualsiasi autoveicolo l'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il tipo, la targa, gli estremi assicurativi e i dati relativi alle persone addette alla guida dei medesimi. Verrà consentito l'accesso presso i luoghi di lavoro solo di quegli autoveicoli autorizzati.

#### 29. Attività soggette ad autorizzazione laddove previste contrattualmente

Sono soggette ad autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante (se non previsti espressamente quali lavori oggetto del presente appalto) le seguenti attività:

- il deposito di sostanze pericolose;
- lavori con produzione d'ineschi;
- lavori di scavo o d'infissione nel terreno;
- lavori comportanti l'interruzione della viabilità;
- lavori su o in prossimità di linee o apparecchiature elettriche;
- lavori in quota superiore a 1,5 metri;
- lavori in luoghi confinati;
- movimentazione di elementi di notevoli peso o ingombro.

#### 30. Responsabilità dell'Impresa Appaltatrice

L'Impresa Appaltatrice resta responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che dovessero verificarsi alle persone o alle cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.



In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento di situazioni di pericolo, la Ditta Appaltatrice oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti in materia, dovrà senza indugio informare il Direttore dei Lavori, al fine di metterlo in condizioni di verificare le cause che li hanno determinati.

### 31. Ordini di Lavoro (ODC)

Gli ordini di esecuzione dei lavori, la consegna dei terreni in cui devono eseguirsi, i disegni dei particolari e le speciali modalità di esecuzione di ciascuna delle opere contrattuali e di quelle che potranno rendersi necessarie, saranno dati all'Impresa Appaltatrice con regolari ordini di servizio.

L'Impresa Appaltatrice non potrà modificare il progetto delle opere appaltate e di quelle ordinate, senza l'eventuale previa autorizzazione scritta da parte del Direttore dei Lavori.

### 32. Danni di forza maggiore

I danni riconosciuti di forza maggiore dovranno essere denunciati, accertati e liquidati. La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre il 5° giorno.

All'Impresa Appaltatrice verrà riconosciuto quanto necessario per la riparazione delle opere danneggiate, vale a dire l'importo speso per la realizzazione dei lavori di ripristino, che siano stati ordinati dalla Stazione Appaltante e regolarmente eseguiti dalla stessa impresa. Tali ulteriori lavori verranno pagati in egual modo e misura, rispetto al corrispettivo previsto per le prestazioni oggetto d'appalto. Questo anche nel caso in cui i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, nonché per l'intero periodo di garanzia.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa Appaltatrice, o delle persone per le quali la stessa fosse tenuta a rispondere. Resteranno, altresì, a totale carico dell'Impresa Appaltatrice i danni subiti da tutte le opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità.

Non saranno considerati danni di forza maggiore franamenti e altri guasti che venissero provocati da acque piovane o da rottura di tubazioni lungo le trincee aperte per la posa delle tubazioni medesime. In tali casi l'Impresa dovrà provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

### 33. Espropri, occupazioni e danni

La Stazione Appaltante provvederà, a sua cura e spese, agli espropri e servitù per le occupazioni permanenti, relativi alle opere da eseguirsi. Di contro, restano a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per la scarica dei materiali indicati come inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori. Sono, altresì, a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti per danni alle colture e frutti pendenti che dovessero aver luogo al di fuori dell'area messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

### 34. Difetti di costruzione

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con ogni cura e a perfetta regola d'arte.

La stessa Direzione Lavori avrà diritto di ordinare la demolizione dei lavori non regolarmente eseguiti e l'allontanamento dal cantiere dei materiali non accettati.

Qualora l'Impresa Appaltatrice non ottemperi all'ordine ricevuto, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitando alla prima i relativi costi.

In caso di presunzione di difetti di costruzione, la Direzione Lavori potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora venissero riscontrati dei vizi, le spese relative ai suddetti accertamenti saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice, oltre tutte le ulteriori spese che si rendessero necessarie per la loro eliminazione.

### 35. Varianti in corso d'opera

Varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari o sopravvenuti provvedimenti di autorità o enti; per cause imprevedibili o per intervenute possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione e che invece possono, senza aumento di costo ed alterazione dell'impostazione progettuale, determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera; per il manifestarsi di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'Impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 1664, c. 2, del Codice Civile o per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto.

Ai sensi dell'art. 120, c. 5, del D.lgs. 36/2023, sono sempre consentite le modifiche non sostanziali, come definite dai commi 6 e 7 del citato articolo.

Infine, ferme restando la spesa globale prevista per la realizzazione dell'opera e le caratteristiche dimensionali fondamentali della stessa, i quantitativi delle varie categorie di lavoro desumibili dal progetto potranno variare nella misura ammessa dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, ai fini di una piena e migliore funzionalità dell'opera stessa su disposizione del Direttore Lavori e senza che l'Impresa Appaltatrice possa trarne argomenti per avanzare richieste di compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

In ogni caso, resta inteso che l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire l'opera completa, funzionale e autosufficiente per le destinazioni previste ed indicate negli elaborati progettuali.

Qualora, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo, le varianti nel loro complesso dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del medesimo ed alla indizione di una nuova gara. L'Impresa Appaltatrice non potrà variare minimamente il progetto, né introdurre modificazioni. In caso contrario, la Stazione Appaltante potrà ordinare la demolizione, a cura e spese della stessa Impresa Appaltatrice di quanto realizzato arbitrariamente, salvo il risarcimento dei maggiori danni che dovessero derivarne.

### 36. Opere in calcestruzzo armato

Nell'esecuzione delle opere di calcestruzzo armato l'Impresa Appaltatrice dovrà attenersi esattamente a tutte le norme che regolano la materia, in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in calcestruzzo armato, all'Impresa Appaltatrice spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro verifica e regolare esecuzione, in conformità ai progetti ed ai tipi esecutivi approvati dalla Direzione dei Lavori.

All'atto del collaudo, nonché in corso d'opera, qualora ciò dovesse essere ritenuto necessario da parte della Direzione lavori, si procederà alle prove di resistenza delle opere in cemento armato (cubetti di cls e tondini di ferro). Le spese necessarie per l'esecuzione di dette prove saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice, così come restano pure a carico di quest'ultima la predisposizione dei provini ed il reperimento delle relazioni di calcolo degli elementi in c.a. prefabbricato.

Analoghe disposizioni valgono per l'esecuzione dei lavori in ferro di qualche importanza.

### 37. Vizi e difformità dell'opera eseguita

L'approvazione del collaudo non libera del tutto l'Impresa Appaltatrice, restando ferme ed impregiudicate, in ogni caso, le garanzie previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'Impresa Appaltatrice la garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede della stessa Impresa, o non scoperti per dolo di quest'ultima.

### 38. Indicazioni generali circa i criteri di accettazione dei materiali e delle modalità di posa in opera

Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire ogni categoria di lavoro, si rimanda a quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II° allegate norme tecniche.

Dovranno essere rispettate, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali e regionali vigenti al momento dell'appalto, restando inteso che, in caso di difficoltà interpretative o difformità tra norme che regolano il medesimo argomento, sarà esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci relative alle varie categorie di lavoro menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice, tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che l'Impresa Appaltatrice è libera di proporre.

### 39. Documentazione da fornire

L'Impresa Appaltatrice, prima della realizzazione dei lavori, dovrà presentare la documentazione tecnica elencata nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II, che andrà sottoposta per approvazione alla Direzione Lavori.

### 40. Informativa per il trattamento dei dati personali

Nel rispetto e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 196/03, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" vengono rese le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è Padania Acque S.p.A., con sede legale in Via del Macello n. 14 – 26100 Cremona, raggiungibile ai seguenti contatti - tel. 0372/4791; e-mail: [privacy@padania-acque.it](mailto:privacy@padania-acque.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile, per i fini che qui interessano, ai seguenti contatti – tel. 0372/4791 – e-mail: [dpo.privacy@padania-acque.it](mailto:dpo.privacy@padania-acque.it)

Base giuridica del trattamento è l'adempimento alle disposizioni di cui alla normativa sui contratti pubblici.

I dati personali dichiarati dagli operatori economici saranno trattati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, dal personale di PA preposto al compimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, dal personale del servizio acquisti e, nell'ambito della procedura di gara, anche dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi testimoni a tal fine preposti, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). I dati – rientranti anche nella categoria di dati personali particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento Europeo, nonché relativi a condanne penali e reati, potranno essere acquisiti/verificati anche da Società terze rispetto a Padania Acque S.p.A., con le quali quest'ultima ha in essere rapporti di collaborazione o in quanto nominati Responsabili del trattamento. Nel rispetto, inoltre, della normativa sulla trasparenza amministrativa (tra cui, art. 1, comma 16, lett. b, della L. n. 190/2012; D.lgs. n. 33/2013) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano assoggettati anche a tale trattamento.

I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere condivisi con le suddette Società terze, oltreché essere comunicati a terzi in caso di necessità di adempimenti di legge, trattamenti giuridici, gestione di eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi ed in virtù del D.lgs. 36/2023; il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di poter essere ammesso alle operazioni successive.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara il Legale Rappresentante dell'operatore economico presta il consenso al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di legge ai fini della partecipazione alla gara medesima.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati.

Inoltre, qualora l'interessato ravvisasse che il trattamento che lo riguarda viola i suoi diritti, potrà proporre reclamo a un'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

I dati verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sui contratti pubblici.

Con riferimento alle attività che verranno realizzate dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, laddove le stesse comportassero la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati la cui titolarità è in capo a Padania Acque S.p.A., lo stesso sarà chiamato a ricoprire la posizione, con relativa nomina, di Responsabile del Trattamento a norma del diritto dell'Unione o, potrebbe esso stesso essere Contitolare di dati. In entrambe le situazioni l'operatore dovrà impegnarsi a prevedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo 2016/679.

L'eventuale posizione di Responsabile del Trattamento o di Contitolare assoggetterà l'operatore economico contraente a tutti gli oneri e condizioni di cui al GDPR 2016/679.